

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
testo organico delle tipologie
contrattuali e revisione della disciplina
delle mansioni**
(Atto del Governo n. 158)

Maggio 2015
n. 84



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](#)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>PREMESSA</i>	1
<i>Articolo 35 (Norme previdenziali)</i>	1
<i>Articolo 41 (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale)</i>	2
<i>Articolo 45 (Disposizioni finali)</i>	3
<i>Articolo 47 (Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente)</i>	4
<i>Articolo 48 (Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA)</i>	6
<i>Articolo 49 (Superamento del contratto a progetto)</i>	6
<i>Articolo 50 (Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro)</i>	6
<i>Articolo 51 (Definizione e campo di applicazione)</i>	7
<i>Articolo 56 (Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia)</i>	10

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo adottato in esercizio della delega conferita dalla legge n. 183 del 2014 è composto da 57 articoli. Sono stati considerati soltanto gli articoli oggetto di relazione tecnica, nonché le disposizioni che seppure non corredate di relazione tecnica appaiono avere possibili riflessi finanziari.

Articolo 35 (Norme previdenziali)

Il comma 1 prevede che gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

Il comma 2 esenta il somministratore dal versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge n. 845 del 1978 (si tratta dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 160 del 1975, aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo).

Il comma 3 stabilisce che gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR n. 1124 del 1965 sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato stabilito per l'attività nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.

Il comma 4 prevede che nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, si osserva che il calcolo dei contributi sull'indennità di disponibilità in base al suo effettivo ammontare in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo appare probabilmente suscettibile di determinare una contrazione del corrispondente gettito contributivo. Parimenti onerosa appare la disposizione di cui al comma 2, anche se – va ricordato – i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo in questione affluiscono al Fondo di rotazione istituito per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo.

Articolo 41
(Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale)

L'articolo 41 disciplina l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e la specializzazione professionale prevedendo che esso coniughi la formazione sul lavoro in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni che operano nell'ambito dei sistemi regionali. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto non può superare 3 anni o 4 anni nel caso di diploma quadriennale.

La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale è rimessa – da parte dell'articolo 41, comma 3, dello schema – alle regioni ed alle province autonome, sulla base, tuttavia, delle norme di cui ai successivi commi dello stesso articolo; in assenza di regolamentazioni regionali, trova applicazione quella stabilita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con propri atti.

Al comma 4 si prevede che i datori di lavoro abbiano la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore.

Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore, per il conseguimento del diploma e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto sono, altresì, definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato e i requisiti delle imprese nelle quali si svolge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle province autonome.

Secondo il comma 7, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.

Secondo **la RT**, l'articolo 41 dello schema di decreto legislativo in esame, ancorché si riferisca anche agli "Istituti tecnici e professionali" statali, non comporta nuovi e maggiori oneri gravanti sul bilancio Miur. Tale assunzione deriva anzitutto dalla considerazione che il costo del contratto di apprendistato è a carico esclusivamente del datore di lavoro. Si deve inoltre rilevare che, anche sul piano ordinamentale, non si ravvedono costi in quanto la partecipazione degli studenti ai percorsi di apprendistato, che hanno come presupposto la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro (impresa) e l'istituzione scolastica, non produce conseguenze riguardo alla funzionalità della classe. Le attività didattiche, quindi, possono regolarmente continuare ad essere espletate anche in costanza dell'apprendistato da parte di un gruppo di studenti e, pertanto, non appare verificarsi alcun impatto sull'organico della scuola. In ogni caso la

disposizione contiene apposita clausola di invarianza che, ove richiama il rispetto della legislazione vigente, deve intendersi riferita, in particolare, all'art. 5 dei D.P.R. nn. 87e 88 del 2010.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 45 ***(Disposizioni finali)***

Il comma 1 stabilisce che, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, egli deve versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui si rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del MLPS adotta un provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per provvedere.

Il comma 2 introduce ulteriori sanzioni per violazioni di legge o contrattuali.

Il comma 3 esclude i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

Il comma 4 autorizza l'assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

Il comma 5 dispone l'applicazione delle attuali disposizioni normative e contrattuali per le regioni e i settori ove la disciplina del presente capo non sia immediatamente operativa.

Il comma 6 demanda ad apposito DPCM la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici.

Il comma 7 dispone che i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4.

Il comma 8 consente ai datori di lavoro che hanno sedi in più regioni di fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale, potendo altresì accentrare le comunicazioni nel servizio informatico nella medesima regione.

Il comma 9 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il comma 10 demanda ad apposito decreto la definizione degli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, si osserva che la disposizione di cui al comma 7, estendendo di un anno il regime di benefici contributivi tipico dell'apprendistato, al fine evidentemente di incentivare l'utilizzo di tale istituto, è suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti.

Inoltre, poiché il comma 6 rinvia ad un D.P.C.M. per l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, considerato che non

sono specificati i criteri direttivi per l'emanazione di tale atto, sarebbe da valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare che nuovi oneri discendano dal D.P.C.M. attuativo.

Articolo 47

(Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente)

Il comma 1 prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, siano inquadrati come rapporti di lavoro dipendente, qualora la collaborazione consista, in concreto, in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro,

Il comma 2 fa salve le seguenti fattispecie:

- le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi (stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) prevedano discipline specifiche, riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- le attività prestate (nell'esercizio della relativa funzione) dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- le prestazioni di lavoro rese (ai fini della relativa attività) in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il comma 3 esclude poi l'applicazione del comma 1 anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con PP.AA., fino al completo riordino della disciplina dell'impiego dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni. È comunque fatto divieto alle PP.AA. di ricorrere ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La RT valuta unitariamente il complesso delle disposizioni di cui agli articoli da 47 a 50, foriero di determinare modifiche comportamentali, rispetto all'ordinamento vigente, dirette ad anticipare quota parte delle trasformazioni di rapporto di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno 2015 per poter usufruire del beneficio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- in sede di predisposizione della RT relativa alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 è stato stimato un tasso del ricorso complessivo a trasformazione a tempo indeterminato dell'11 per cento circa, con riferimento a una platea potenziale composta da contratti di lavoro a tempo determinato (settore privato, esclusi agricoli, lavoro domestico e apprendisti) e contratti di cui alla successiva lettera b);

- si stima in circa 370.000 il numero dei lavoratori iscritti a gestione separata, esclusivi e monocommittenti, selezionati anche tenendo conto delle esclusioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame;
- la percentuale sopra indicata, con riferimento al solo insieme di cui alla lettera b), è stata ulteriormente incrementata, rispetto a quanto già scontato in sede di legge n. 190 del 2014 (articolo 1, comma 118) di circa il 50 per cento, pari a circa 5,5 punti percentuali, per tener conto delle modifiche comportamentali indotte dalle disposizioni in esame;
- conseguentemente la stima delle minori entrate contributive è stata effettuata su una collettività stimata in circa 20.000 soggetti aggiuntivi con una retribuzione media di 15.000 euro, coerente con la fattispecie selezionata in esame;
- le valutazioni tengono conto dell'effetto fiscale indotto;
- gli effetti contributivi sono computati secondo il criterio di cassa in coerenza con i criteri adottati nell'ambito della contabilità nazionale;
- derivano le minori entrate contributive nette indicate nella sotto riportata Tabella (gli effetti indicati in Tabella sono in termini di indebitamento netto)

Articoli 47-50 – (Minori entrate contributive per maggiore accesso a benefici art. 1, comma 118, legge n. 190 del 2014)

	2015	2016	2017	2018	2019
al lordo effetti fiscali	-16	-58	-67	-53	-8
al netto effetti fiscali	-16	-52	-47	-37	0

Al riguardo, in merito all'assunto di 20.000 soggetti aggiuntivi (un ulteriore 5,5 per cento del totale di 370.000) che nel corso del 2015 vedranno trasformato il rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla luce dell'automatismo previsto dal 1° gennaio 2016 per le prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro (sia pur con le significative eccezioni previste) sembrerebbero necessari ulteriori elementi di chiarificazione.

Infatti, va considerata la possibilità che il numero di soggetti aggiuntivi sia maggiore di quello stimato dalla RT, alla luce del fatto che:

- un'eventuale scelta nel senso della trasformazione del rapporto di lavoro da parte del committente troverebbe il favore del lavoratore, attesi i vantaggi per quest'ultimo correlati allo *status* di lavoratore dipendente;
- comunque nel 2016 una buona parte di tali rapporti dovrebbe subire la trasformazione in oggetto (alla luce del comma 1 dell'articolo 47);

- l'incentivo economico (triennale), stante la retribuzione ipotizzata, ammonta per il datore di lavoro a circa 3.000 euro annui per un triennio (sulla base delle ipotesi assunte non pagherebbe contributi¹, a fronte di circa 3.000 euro² annui se mantenesse il rapporto di collaborazione).

Pertanto, rilevato che la quantificazione, sulla base dei dati indicati, risulta corretta, anche al netto degli effetti fiscali indotti, si sollevano perplessità in ordine a una possibile sottostima della platea considerata, eventualità che si rifletterebbe sull'ammontare degli oneri.

Articolo 48

(Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA)

L'articolo prevede, per i datori di lavoro privati, la possibilità di assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i soggetti già titolari (con i medesimi datori) di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) o i soggetti titolari di partita IVA, con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l'assunzione. L'estinzione è subordinata alle condizioni poste dalle lettere *a)* (sottoscrizione di atti di conciliazione) e *b)* (il datore di lavoro non deve recedere dal rapporto di lavoro entro i successivi 12 mesi, con l'esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) del comma 1.

La RT considera il presente articolo unitariamente al precedente, al quale si rinvia.

Articolo 49

(Superamento del contratto a progetto)

L'articolo abroga gli articoli del decreto legislativo n. 276 del 2003 relativi al contratto a progetto.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo nulla da osservare.

Articolo 50

(Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro)

L'articolo abroga la fattispecie del contratto di associazione in partecipazione (agli utili dell'impresa o di "uno o più affari") con apporto di lavoro (o con apporto misto di capitale e di

¹ In virtù del livello stipendiale ipotizzato e dello sgravio contributivo introdotto con la Legge di stabilità per il 2015.

² Tale importo corrisponderebbe sulla base del livello stipendiale ipotizzato all'ammontare dei contributi dovuti dal committente nel caso in cui proseguisse il rapporto di lavoro sotto forma di contratto di collaborazione.

lavoro), limitando pertanto tale istituto contrattuale all'ipotesi in cui l'apporto (dell'associato in partecipazione) sia costituito da un capitale.

Ai sensi del comma 3, sono comunque fatti salvi fino alla loro cessazione i contratti già stipulati, nei quali l'apporto dell'associato consiste anche in una prestazione di lavoro.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo si segnala, infine, che non viene effettuata alcuna stima di effetti finanziari in rapporto alla eliminazione dall'ordinamento dei contratti di associazione in partecipazione (con apporto non di solo capitale).

Tale eliminazione potrebbe essere suscettibile di tradursi in una perdita di gettito contributivo, sia nell'ipotesi (ovviamente) che il rapporto di lavoro si risolva senza essere trasformato, sia nell'ipotesi in cui tale rapporto sia sostituito da un rapporto di lavoro dipendente (si assume per definizione che si è in presenza di associazioni in partecipazione con apporto di lavoro), scelta che appare conveniente all'associante alla luce del combinato disposto dell'incentivo introdotto dal comma 118 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 e della nuova disciplina del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Articolo 51 ***(Definizione e campo di applicazione)***

L'articolo 51 prevede che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile (anziché 5.000 euro previsti dalla normativa vigente), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

Il comma 2 precisa che prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 4 e nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Tale disposizione era stata già prevista dalla normativa vigente ma soltanto per gli anni 2013 e 2014. L'INPS – prosegue il comma 2 – provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Il comma 3 disciplina l'applicazione del lavoro accessorio in agricoltura senza modifiche rispetto alla legislazione vigente.

Anche i commi 4 e 5 riproducono la normativa vigente in materia di committente pubblico (consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno) e di computazione dei compensi ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il comma 6 vieta il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito della esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 7 fa salva la disciplina vigente in materia di utilizzo del lavoro accessorio di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001.

La RT illustra innanzitutto la normativa vigente.

L'attuale quadro normativo (art. 70, c. 1, D.Lgs. 276, come modificato dall'art. 1 c. 32 L. 92/2012) definisce l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio indicando come prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura "meramente occasionale" che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.

Il lavoro accessorio non è soggetto ad alcuna esclusione, pertanto può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.

Come detto, il compenso complessivamente percepito dal prestatore non può essere superiore a 5.000 euro (per l'anno 2013) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore. Il valore deve essere maggiorato delle ritenute INPS (13 per cento), INAIL (7 per cento) e del costo di gestione (5 per cento) dando luogo ad un importo complessivo pari a 6.660 euro lordi. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Passa quindi ad illustrare la modifica normativa introdotta dall'art. 51 c. 1 del decreto legislativo in esame.

Il testo incrementa il livello massimo dei compensi per le prestazioni di lavoro accessorio portandolo a 7.000 euro annui con riferimento alla totalità dei committenti. Tale valore deve intendersi riferito all'anno 2015, così come interpretato dall'Ufficio centrale per l'applicazione del sistema di regolazione del lavoro accessorio dell'INPS, e dovrà essere annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. L'importo complessivo al lordo delle ritenute e dei costi di gestione è pari a 9.330 euro.

Per la valutazione degli effetti finanziari riporta la tabella che mostra la distribuzione del numero dei prestatori di lavoro accessorio per classe di importo lordo (compenso lordo annuo) basata sui dati dell'ultimo anno consolidato:

Distribuzione percentuale dei prestatori di lavoro accessorio per classe di compenso annuo – Anno 2013	
Compenso annuo lordo (euro)	frequenza
fino a 250	50,30%
205 – 500	17,50%
500- 1000	14,30%
1000- 2000	11,00%
2000- 4000	6,20%
4000- 6000	0,60%
6000- 6600	0,10%
Totale	100,00%

e la tabella che mostra l'evoluzione a partire dall'anno 2008 del numero dei prestatori e dei relativi *voucher* lordi riscossi:

Anno	Prestatori	Numero <i>voucher</i> riscossi ⁽¹⁾	Compenso annuo lordo
2008	24.437	457.143	187
2009	61.467	2.266.170	369
2010	144.741	8.555.130	591
2011	214.317	14.511.758	677
2012	353.987	21.859.944	618
2013	609.038	35.732.911	587
2014 ⁽²⁾	1.015.490	63.819.703	628

¹ Valore singolo *voucher*: 10 euro

² Valori provvisori

L'importo complessivo stimato per l'anno 2014 delle ritenute sui compensi lordi è pari a 83,0 milioni di euro per la contribuzione INPS alla gestione separata, 44,7 milioni di euro per la contribuzione INAIL e 31,9 milioni di euro per i costi di gestione.

In riferimento ai dati riportati nelle tabelle precedenti, si può ipotizzare uno slittamento nella distribuzione del 50 per cento dei lavoratori dell'ultima classe di importo (6.000-6.660), per effetto dell'incremento del limite dei compensi annui, in modo da popolare la nuova classe di importo (6.660-9.330) di un numero di prestatori pari a circa 700 unità (sulla base del collettivo 2014). A parità di soggetti prestatori di lavoro accessorio questo comporta un incremento del compenso lordo medio annuo di circa lo 0,2 per cento.

Sulla base di tale ipotesi si verificherebbero maggiori entrate contributive dell'ordine di 0,3 mln di euro su base annua che prudenzialmente, attesa l'ipotesi sopra rappresentata e l'esiguità delle collettività interessate e del conseguente effetto non vengono scontati.

Al riguardo, nulla da osservare sui possibili effetti in termini di maggiore gettito contributivo ipotizzati dalla RT. Si rileva, viceversa, che non sono stati affatto considerati i possibili effetti di minor gettito, fra l'altro di ammontare certamente più considerevole, che potrebbero scaturire dalla possibilità di usufruire dei *voucher* in relazione ad attività lavorative che generano redditi lordi complessivi annui compresi fra 6.600 e 9.330 euro. Per tali importi, infatti, attualmente è precluso l'utilizzo del lavoro accessorio, ma i nuovi limiti reddituali consentiranno l'accesso all'istituto ai lavoratori che svolgono attività complessivamente retribuite all'interno della suddetta fascia. Stante il diverso (e più favorevole) regime contributivo che caratterizza il lavoro accessorio, la questione merita un chiarimento, non potendosi escludere riflessi negativi in termini di gettito contributivo, pur ammettendo la possibilità dell'emersione di una quota del lavoro nero retribuito all'interno della citata forchetta reddituale.

Articolo 56 (Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia)

L'articolo 56, comma 1, provvede alla copertura finanziaria degli oneri, connessi alla stabilizzazione dei collaboratori e degli associati in partecipazione e alle conseguenti minori entrate contributive derivanti dalle trasformazioni in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel 2015

Alla copertura degli oneri, valutati in 16 milioni di euro per il 2015, 58 milioni di euro per il 2016, 67 milioni di euro per il 2017, 53 milioni di euro per il 2018 e 8 milioni di euro per il 2019, mediante:

- quanto a 16 milioni di euro per il 2015, 52 milioni di euro per il 2016, 40 milioni di euro per il 2017, 28 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della L. 183/2014, di riforma del mercato del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 190/2014 (lettera *a*)³;
- quanto a 6 milioni per il 2016, 20 milioni per il 2017, 16 milioni di euro per il 2018 e a 8 milioni di euro per il 2019 mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni (lettera *b*);

³ L'articolo 1, comma 107, della L. 190/2014 ha stanziato risorse per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge delega 183/2014, istituendo a tal fine un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 2,2 miliardi di euro annui per il biennio 2015-2016 e 2 miliardi di euro a decorrere dal 2017. Al riguardo si ricorda che parte di tali risorse sono state già in parte impegnate per la copertura finanziaria del decreto legislativo n. 22/2015 (ossia del primo decreto legislativo attuativo della legge delega n.183/2014, relativo agli ammortizzatori sociali, il quale prevede che agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l'anno 2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 14 (ossia sulle risorse già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185) e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- quanto a 7 milioni di euro per il 2017 e a 9 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione⁴, in misura pari a 12 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro per il 2018, al fine di garantire la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica (lettera c)).

Il successivo comma 2 prevede l'obbligo (ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della L. 196/2009) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 92/2012, di assicurare, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del provvedimento in esame. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle minori entrate in precedenza richiamate è altresì previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda (sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) con proprio decreto, all'introduzione di un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi.

Infine, il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che in presenza di effetti valutati è inserita, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la clausola di salvaguardia rispondente ai criteri di effettività e automaticità previsti dalla citata disposizione contabile.

Al riguardo, in relazione alla lettera b), che provvede alla copertura tramite maggiori entrate indotte dall'attuazione degli articoli da 47 a 50, si osserva che si tratta di una copertura "endogena" di nuovi oneri tramite effetti indiretti di maggiore entrata che non sarebbe, a stretto rigore, consentita dalla legge di contabilità. Andrebbe pertanto valutato se non si sia in presenza di un modello di "autocopertura", ancorché parziale, non espressamente contemplato dalla legge di contabilità che prevede – all'art. 17, comma 1 – la copertura con nuove o maggiori entrate solo previa modifica di una norma che, a parità di condizioni, generi direttamente maggior gettito. Tale forma di copertura si è tuttavia affermata in via di prassi per effetti che presentino bassi margini di incertezza e rispettino l'allineamento temporale-quantitativo-qualitativo con gli effetti diretti, come nel caso di specie. Su tale ultimo punto andrebbe comunque considerata la possibilità che una parte delle imprese che intendono usufruire del beneficio in esame non siano capienti dal punto di vista fiscale (reddito di impresa nullo o negativo), il che si rifletterebbe negativamente sugli effetti fiscali indotti considerati nella clausola di copertura.

⁴ Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro dall'articolo 18 comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, con quota parte delle risorse nazionali disponibili sul Fondo aree sottoutilizzate (ora Fondo sviluppo e coesione), le quali sono state destinate alle attività di apprendimento, nonché di sostegno al reddito. In tale Fondo confluiscono ora le risorse del Fondo per l'occupazione nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Relativamente alle coperture di cui alle lettere *a)* e *c)*, entrambi i fondi recano le necessarie disponibilità⁵.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia, andrebbe dimostrato più puntualmente il carattere di automaticità previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità. Si segnala inoltre l'opportunità di prevedere espressamente che il Ministro dell'economia riferisca alle Camere con apposita relazione per esporre le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati, in conformità al suddetto comma 12.

⁵ Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della legge di stabilità 2015 recava inizialmente 2.200 milioni di euro per il 2015, ridotti dai D.lgs. n. 22 e 23 del 2015 a 1.329 milioni. Allo stesso fondo attinge anche l'atto del governo n.157 (conciliazione di tempi di cura, di vita e di lavoro) per 104 milioni nel 2015. Il fondo sociale per l'occupazione e la formazione, in base al bilancio 2015, reca 1.309 mln nel 2015, 960 mln nel 2016, 630 mln nel 2017.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2015 [Elementi di documentazione n. 18](#)
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**Atto del Governo n. 147**)
- Mar 2015 [Nota di lettura n. 79](#)
A.S. 1758: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014"
- " [Nota di lettura n. 80](#)
A.S. 1813: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 19](#)
A.S. 1719: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 20](#)
Il bilancio dello Stato 2015-2017. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 81](#)
A.S. 1719: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Apr 2015 [Nota di lettura n. 82](#)
A.S. 1854: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 9](#)
Documento di economia e finanza 2015 (**Doc. LVII, n. 3**)
- Mag 2015 [Nota di lettura n. 83](#)
Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (**Atto del Governo n. 157**)